

stesso alle parole: e quattro membri del Consiglio superiore del lavoro, *premettere*: il direttore dell'Ufficio del lavoro ».

CABRINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris, il quale insieme con gli onorevoli Tovini, Chiozzi, Paolo Bonomi, Cesare Nava, Cabrini, Paparo, Chimienti, Bettoni, Gaetano Rossi, ha presentato anche il seguente emendamento:

« Al penultimo capoverso: e quattro membri, ecc., *sostituire*:

due delegati dagli esercenti e concessionari e due dal personale, scelti tra le parti rispettivamente interessate secondo le norme da stabilirsi dal regolamento ».

CORIS. Avrei anche rinunciato a dire su questo mio emendamento, se, come avevo il diritto di prevedere, l'onorevole ministro e l'onorevole relatore si fossero limitati a darmi del loro rifiuto ad accettarlo quella ragione che privatamente mi avevano esposto, cioè la difficoltà pratica di ottenere in modo equo la scelta di questi due delegati, ma invece essi hanno criticato il principio, ed io sulla questione di principio non posso rinunciare a parlare, per quanto brevemente.

Il criterio, che si è esposto, che non possano essere contemporaneamente giudici e parti gli operai ferroviari, se mai fosse un principio, debbo dire che è stato violato più volte.

Il caso tipico è quello della legge sui probiviri, dove precisamente gli operai probiviri concorrono a giudicare degli interessi che riguardano la loro classe.

Non è dunque il caso di invocare il supposto principio contro i desideri del personale dei servizi pubblici di trasporto.

Soggiungo anche che per il caso eccezionale che i due delegati fossero veramente parti interessate, in una determinata questione, e sarà sempre un caso eccezionale quello che la questione investa precisamente gli interessi dei due che sono membri della Commissione consultiva, si può provvedere con una disposizione di indole eccezionale.

L'onorevole ministro ha voluto anche dare altra ragione: che i membri operai del Consiglio superiore del lavoro, chiamati a far parte della Commissione consultiva, hanno pure una competenza generica nel giudicare di questioni di lavoro.

Ma, se questa ragione dovesse valere, si distruggerebbe la ragione essenziale delle

competenze tecniche che si chiamano a far parte di Commissioni come questa ed altre, alle quali da speciali disposizioni legislative sono state assegnate delicate funzioni di apprezzamento.

E poi si pensi che questi membri operai del Consiglio superiore del lavoro hanno già molto da fare, per caricarli di altre funzioni, col pericolo certo di non averne un'opera adeguata alle particolari esigenze del caso.

Quindi anche per una ragione di possibilità pratica, per rendere possibile il normale espletamento delle funzioni che vengono ad essere affidate alla Commissione consultiva, credo opportuno l'emendamento che avevo proposto.

Tutto ciò nell'ipotesi che si tratti veramente di parti giudicanti. Ma ciò non è; perchè questa Commissione consultiva dà unicamente dei pareri al ministro, ed è il ministro che decide ed assume la responsabilità delle sue decisioni.

Che se anche fossero veramente parti giudicanti, cosa possono fare due operai in una Commissione di dodici membri, quando vi sono otto membri che sono funzionari del Governo?

Questi due operai non possono, quindi, che portare unicamente nell'informazione e nella discussione una voce più equa e più illuminata di quella che non sia la voce portata caso per caso dai rappresentanti del personale, perchè, assistendo ai diversi esami e dibattiti che si fanno in occasione della formulazione delle norme di equo trattamento, hanno l'opportunità di diventare veramente, se parti giudicanti debbono essere, parti giudicanti competenti.

Questo in tema di replica; restano poi le altre ragioni che già esposi sulla opportunità del principio da me propugnato.

Queste ragioni ho voluto dire, e vorrei, se fosse possibile, sulla questione del merito, una dichiarazione dell'onorevole ministro che non la pregiudicasse per l'avvenire.

Ad ogni modo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con la modificazione proposta dalla Commissione d'accordo col Governo.

(È approvato).

Art. 3.

« La Commissione consultiva permanente sente, volta per volta, tanto i rap-